

Cresc 1352/rom.



TRIBUNALE DI ROMA

Dodicesima Sezione Civile

N. 20830/10 R.G.

Il G.I.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 luglio 2011, nel procedimento di cui in epigrafe;

letti gli atti e viste le istanze formulate dalle parti

- ritenuto in via preliminare che la istanza di riunione del presente procedimento a quello recante n. 49318/10 formulata da parte resistente non appare accoglibile, apparendo il presente procedimento di natura prettamente documentale e non necessitando lo stesso del mutamento di rito ai fini della decisione.

Nel merito si osserva quanto segue.


PREMESSO:

- che il Sig. [REDACTED] con ricorso ai sensi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., evidenziava che il proprio padre Sig. [REDACTED] [REDACTED] (nato a [REDACTED] ed ivi deceduto in data [REDACTED]) aveva presumibilmente sottoscritto all'età di anni 85 con effetto dal 21 febbraio 2003 in favore di [REDACTED] S.P.A. (ora CNP [REDACTED] S.P.A.) presso la Banca di Roma s.p.a., dipendenza 660 Roma 153 - "Università La Sapienza" - la Proposta di Contratto di Assicurazione n. [REDACTED] versando contestualmente mediante bonifico bancario la somma di euro 100.000,00;

- che non avendo a disposizione la polizza, né le relative condizioni e/o la nota informativa esso istante ne faceva richiesta alla agenzia di cui sopra, il cui responsabile gli comunicava di potergli fornire le informazioni richieste solo previa formalizzazione della successione ereditaria;


- che, pertanto, esso ricorrente con raccomandata in data 12 febbraio 2009 indirizzata alla CNP [REDACTED] e alla [REDACTED] S.P.A. (Agenzia 600) chiedeva copia delle polizze assicurative sottoscritte dal proprio padre, comunicando il decesso di quest'ultimo, nonché di esserne l'unico erede, nonché la propria volontà di rinunciare alla liquidazione del capitale volendo assumere la diretta contraenza delle polizze;

– che, nelle more, la banca gli forniva copia delle polizze richieste;

– che dopo varie richieste rimaste senza esito, la CNP  S.P.A. rispondeva che, a causa della sottoposizione a procedura concorsuale di Lehman Brothers (emittente delle obbligazioni Index Linded sottostanti alla polizza in questione) non poteva procedere al cambio di contraenza della polizza, né, per il momento, alla liquidazione della stessa, sottoponendogli la c.d. "Proposta Cash" con offerta del recupero del 50% del premio originariamente versato dal contraente, riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali, attraverso la monetizzazione dello stesso, nonché il diritto ad ottenere un importo pari al capitale inizialmente corrisposto, fermo restando il riproporzionamento, moltiplicato per il 100% del rapporto tra il valore che verrà rimborsato alla compagnia per l'obbligazione ed il suo valore nominale al momento del quale si renderà possibile una nuova quotazione;

– che esso ricorrente insisteva nel proprio diritto al cambio di contraenza quale atto dovuto da parte della banca;

– che vani sono risultati i tentativi di bonario componimento della controversia.

– che esso istante, pertanto, conveniva dinnanzi questo Tribunale la CNP  S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per ivi sentirla dichiarare tenuta al pagamento delle somme per cui è causa;

– che in data 8 dicembre 2010 esso ricorrente decedeva e che

con successiva comparsa di costituzione i Sigg.ri [REDACTED]
[REDACTED],
tutti eredi legittimi dell'istante proseguivano il giudizio, insistendo
nelle domande tutte già spiegate dal ricorrente:

- che ritualmente costituitasi in giudizio parte resistente si
opponeva all'accoglimento della domanda

RITENUTO:

- che la polizza sottoscritta dal Sig. [REDACTED] non può
che riferirsi ad un contratto di assicurazione sulla vita,
caratterizzato, dunque, dalla certezza della prestazione prevista alla
scadenza della polizza stessa e dalla funzione di garanzia del
risparmio, escludendosi, espressamente a carico dell'assicurato-
contraente qualsiasi rischio finanziario;

- che a detta interpretazione si giunge logicamente dalla stessa
dizione "capitale minimo garantito alla scadenza: euro 100.000,00"
rinvenibile sul frontespizio di Polizza "CAPITALE MINIMO
LIQUIDABILE ALLA SCADENZA: EURO 100.000,00" corrispondente
al premio unico versato dal contraente al momento della presunta
sottoscrizione della polizza stessa;

- che, ancora, sia dalla proposta di assicurazione presuntivamente
sottoscritta dal contraente, sia dalla comunicazione di CNP
[REDACTED] S.P.A. in data 1.3.2003 di accettazione della

suddetta proposta non è ravvisabile in alcun punto l'eventuale connotazione finanziaria della suddetta polizza e la qualità di prodotto di investimento;

- che, ne consegue quindi, ad avviso di chi scrive, che del tutto pretestuosi appaiono i tentativi della società convenuta di sottrarsi all'adempimento, potendo, come detto l'andamento delle obbligazioni emesse dalla Lehman Brothers incidere esclusivamente sul rendimento variabile e giammai sulla corresponsione del capitale minimo garantito, pari al capitale iniziale rappresentato dal premio originariamente versato;

- che così accertato l'inadempimento della società convenuta, essendo la polizza in oggetto venuta a scadenza in data 21 febbraio 2009, la CNP ██████████ s.p.a. va condannata al pagamento dell'importo minimo garantito ammontante ad euro 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo;

- che la particolarità e la novità della materia trattata costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

a) rigetta l'istanza di riunione del presente procedimento a quello recante n. 49318/10;

b) condanna la CNP ██████████ s.p.a. a corrispondere ai ricorrenti l'importo di euro 100.000,00, oltre interessi e

rivalutazione dalle scadenze al saldo;


c) compensa tra le parti le spese del giudizio.

Si comunichi.

Roma, 1 agosto 2011

Il Giudice

Paola Scorza



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 2 - AGO. 2011



IL CANCELLIERE
Paola Fiozinano

F.ew
2/8/2011

